



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio , approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il ricorso gerarchico presentato , con raccomandata del 20 aprile 2018, dalla signora Loredana Strazzeri , domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Laface , sito a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , avverso il provvedimento prot. n. 1488 del 21.3.2018 della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, con cui è stata espresso il diniego alla richiesta di compatibilità paesaggistica per la realizzazione di una tettoia chiusa a veranda sul terrazzo di copertura di un edificio di proprietà della ricorrente.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento impugnato perché la Soprintendenza si era già espressa positivamente sul medesimo intervento, con nota prot. n. 6252 dell'11.8.2015, che è stato riproposto in variante perché l'Ufficio del Genio Civile ha

**REGIONE SICILIANA**

prescritto di utilizzare materiale diversi da quelli originariamente previsti, ma senza mutare la consistenza piano volumetrica in precedenza autorizzata;

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

VISTE le controdeduzioni inviate dalla Soprintendenza di Messina con nota prot. n. 3890 del 29.6.2018 secondo cui la veranda altera la sagoma attuale dell'edificio, in contrasto con gli obiettivi specifici del paesaggio locale del piano paesaggistico;

CONSIDERATO che la precedente autorizzazione era stata rilasciata comunque in vigore dello stesso piano, adottato con D.D.G. n. 8470 del 4.12.2009;

RITENUTO di dover accogliere, per difetto, incongruità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato il ricorso gerarchico presentato dalla signora Loredana Strazzeri avverso il provvedimento prot. n. 1488 del 21.3.2018 della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è accolto il ricorso presentato, presentato, con raccomandata del 20 aprile 2018, dalla signora Loredana Strazzeri, domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Laface, sito a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento prot. n. 1488 del 21.3.2018 della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, con cui è stata espresso il diniego alla richiesta di compatibilità paesaggistica per la realizzazione di una tettoia chiusa a veranda sul terrazzo di copertura di un edificio di proprietà della ricorrente;

Art. 2) In conseguenza del superiore accoglimento è annullato il provvedimento prot. n. 1488 del 21.3.2018 della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo pec.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 7 agosto 2018

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro f.to